



**ITALIA<sup>®</sup>  
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

# STATUTO ITALIA SOLARE

**STATUTO**  
**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**  
**DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 1 - Denominazione e durata**

L'Associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE ITALIA SOLARE ENTE DEL TERZO SETTORE " o, in  
breve, "ITALIA SOLARE ETS"**

(l'"**Associazione**") ha durata illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**"), dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "**Codice del Terzo Settore**"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "**Normativa Applicabile**")

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Monza.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

**Articolo 3 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (di seguito anche il "**Codice del Terzo Settore**"), ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente l'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione e difesa dell'ambiente e delle risorse naturali, supportando:

- modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia, attraverso la generazione di energia da fonti

- rinnovabili con particolare riferimento all'utilizzo di impianti fotovoltaici;
- l'integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, con le smart grid, la mobilità elettrica e con le tecnologie per l'efficienza energetica e per l'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- campagne informative, di sensibilizzazione e di formazione;
- proposte alle istituzioni per lo sviluppo e l'implementazione di norme e comportamenti che agevolino una maggiore diffusione degli impianti solari fotovoltaici e delle energie rinnovabili e che tutelino fra l'altro chi intende realizzare o ha già realizzato un impianto solare fotovoltaico o altri impianti a energia rinnovabile.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **TITOLO II**

### **Associati**

#### **Articolo 4 - Associati**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo, comunicando in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione, che, comunque, non potrà mai essere fondato sulle condizioni economiche del candidato né su

altri criteri discriminatori di qualsiasi natura. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sulla congruità delle motivazioni dell'iscrizione rispetto allo scopo dell'Associazione;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi, ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

La quota associativa non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Articolo 5 - Recesso ed esclusione degli associati**

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con un preavviso di tre mesi mediante PEC, lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- non ottemperi al pagamento delle quote associative annuali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

## **TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI**

### **Articolo 6 - Organi associativi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il o i Vice Presidenti;
- il Comitato dei Saggi;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, nominati qualora si verificano le condizioni di cui, rispettivamente, all'art.30 ed all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

## **Articolo 7 - Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- nomina e revoca i componenti del Comitato dei Saggi;
- approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di tale esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 45 giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è

validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Il voto si esercita in modo palese, salvi i casi in cui sia diversamente richiesto dall'assemblea e possibile ai sensi di legge.

Ogni associato impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni associato però non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni per le quali si trovi in conflitto di interessi. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o videocomunicazione. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione e/o videocomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

È consentita l'espressione del voto in via elettronica.

In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla legge, deve altresì contenere: l'indicazione che il voto può essere esercitato anche con tale modalità con la specificazione del concreto mezzo tecnico prescelto, il quale dovrà comunque consentire di verificare con certezza la provenienza del voto nonché l'effettivo ricevimento dello stesso da parte della associazione; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, se non allegata all'avviso stesso; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire alla associazione.

La scheda di voto deve essere predisposta in modo da garantire, qualora richiesto dall'assemblea e possibile ai sensi di legge, la segretezza del voto e deve contenere l'indicazione dei dati della associazione, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto, il contenuto per esteso delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto e la data.



Il voto mediante mezzi di telecomunicazione è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire, mediante il mezzo di telecomunicazione indicato nell'avviso di convocazione, all'associazione entro il termine specificato nell'avviso di convocazione stesso; per provare la data di arrivo farà fede la registrazione del responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa, portata a conoscenza della associazione, con il medesimo mezzo di telecomunicazione, nel termine indicato nell'avviso di convocazione.

Il socio che esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea e pertanto viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per la regolare costituzione della stessa.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea ed ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto, nonostante l'invio della scheda, si intende come astensione sulle relative proposte.

Colui che ha espresso il voto in via elettronica può manifestare, per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro associato.

Qualora invece siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi in via elettronica non possono essere computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

## **Articolo 8 - Consiglio Direttivo - Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 29 (ventinove), eletti dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti

requisiti:

- non avere a proprio carico alcuna condanna definitiva;
- non essere nella condizione di conflitto di interessi;
- aver presentato la richiesta di iscrizione all'associazione da almeno 9 (nove) mesi alla data di convocazione delle elezioni;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno solare in corso.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione al Comitato dei Saggi entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'assemblea. Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente, il o i Vice Presidente, ed eventualmente, il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- ove ritenuto opportuno, costituire le Sezioni Territoriali e stabilirne i poteri nei limiti del presente Statuto;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS

(Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza da un Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, un Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare

- i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo, come sopra precisato, elegge al proprio interno il Presidente ed il o i Vice Presidente e, sempre al proprio interno, può altresì eleggere un Tesoriere, che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora le quote associative e gli altri proventi derivanti dalle attività associative;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

### **Articolo 9 - Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

### **Articolo 10 - Vicepresidente**

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

### **Articolo 10 – bis – Segretario**

Il Segretario può anche essere non associato, dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 10 - ter – Comitato di Saggi**

Il Comitato di Saggi, composto da tre membri nominati dall'assemblea degli associati, in carica per 3 (tre) anni, garantisce che gli atti e le decisioni del Consiglio Direttivo e del suo Presidente rimangano sempre coerenti con le regole statutarie e con gli obiettivi di difesa e sviluppo del settore fotovoltaico; nel caso ciò non avvenisse, il Comitato dei Saggi sottopone i problemi rilevati all'attenzione ed alla valutazione dell'assemblea degli associati.

Il Comitato non deve interferire con il lavoro e le scelte del Consiglio Direttivo e del suo Presidente.

Il Comitato verifica le candidature alle cariche sociali e segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

Le riunioni del Comitato dei Saggi si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 10 - quater - Organo di Controllo**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 - quinquies Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **Articolo 11 – Sezioni Territoriali**

Il Consiglio Direttivo può istituire le Sezioni Territoriali, quali mere articolazioni dell'Associazione, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, e determinarne l'organizzazione.

Le Sezioni Territoriali non hanno autonomia patrimoniale e possono svolgere solo le attività delegate dal Consiglio Direttivo, con esclusione comunque sempre di qualsiasi potere di spesa.

Il rappresentante della Sezione Territoriale può convocare riunioni della Sezione Territoriale, può fare proposte all'Assemblea e al Consiglio Direttivo ma non può spendere il nome dell'Associazione nei confronti dei terzi se non per specifici atti cui è autorizzato dal Consiglio Direttivo ovvero congiuntamente dal Presidente e un altro consigliere.

## **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE**

### **Articolo 12 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita

dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 13.

### **Articolo 13 - Risorse Economiche**

L'Associazione trae le sue Risorse Economiche per il funzionamento da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

L'Associazione è tenuta per almeno 3 (tre) anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g*), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

Il Consiglio Direttivo determina le quote associative e, nel rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza che devono caratterizzare l'attività sociale, può differenziare la quota associativa.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

### **Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017 e dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

## **TITOLO V LIBRI SOCIALI**

### **Articolo 15 – Libri sociali**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

## **Titolo VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 16 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio**

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea



straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 17 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

CHIARA CLERICI sigillo